



COMUNE DI CAMERATA CORNELLO

Provincia di Bergamo

CODICE ENTE 10049

DELIBERAZIONE C.C N. 27 DEL 29/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI)
ANNO 2026**

L'anno **2025** addì **29** del mese di **Dicembre** alle ore 17.30 nella sala delle adunanze Consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
LOCATELLI ANDREA	SI	GIUDICI EVELYN	Da remoto
PIZZATTI CASACCIA DARIO	SI	GIUDICI FRANCESCA	SI
TASSI ROBERTA	SI	SALVINI ALDO	SI
GIUPPONI ANGELO	SI	MANZONI IVAN	SI
BELOTTI MARCO	NO		
BELOTTI SILVANO	SI		
PESENTI MATTEO	NO		

Presenti : 9 Assenti : 2 Assenti Giustificati : 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale PRIOLI CAMILLA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCATELLI ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2026

Il Sindaco illustra i contenuti della proposta, precisando che la stessa prevede la conferma delle aliquote già applicate per l'anno 2025.

Il Consigliere Giudice Francesca interviene per dichiarare il proprio voto contrario, ritenendo auspicabile un segnale di riduzione della pressione fiscale nei confronti dei cittadini.

Il Sindaco pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della L. 160/2019, dai commi 739 a 783, prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale sugli Immobili (Nuova IMU) che sostituisce integralmente l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che dal 1 gennaio 2020 sono state abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova IMU istituita dalla legge 27.12.2019 n. 160 e che l'aliquota massima applicabile con il nuovo tributo è dato dalla sommatoria delle aliquote adottabili per IMU e TASI;

ATTESO che la L. 160/2019 dispone quanto segue:

- a) il presupposto della NUOVA IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso di immobili;
- b) la NUOVA IMU non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze o alle abitazioni assimilate alle principali, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", A/1, A/8 e A/9;
- c) per le abitazioni principali si precisa che, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta;
- d) per quanto riguarda la definizione di fabbricato, si precisa che costituisce parte integrante del fabbricato *"l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente"*;
- e) i terreni, sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come F2 – F3 – F4, sono considerati, fino alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari, terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata;
- f) fino al 31.12.2021 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, i cosiddetti immobili merce, sono assoggettati alla NUOVA IMU, a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dal pagamento;
- g) la base imponibile dell'imposta è la stessa prevista dall' ICI e dall' IMU, ovvero il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- h) La base imponibile è ridotta del 50%, come già previsto dall' IMU, nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia utilizzata come abitazione principale nello stesso Comune, oltre a quella data in comodato.

EVIDENZIATO che, in materia di determinazione delle aliquote della NUOVA IMU, di cui all'articolo 1, comma dal 748 al 754 della L. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale degli immobili A/1 A/8 A/10 e delle relative pertinenze fissata in 0,5 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,1%;
- c) variare, per i soli anni 2020 e 2021, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili merce fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,25%;
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D fissata in 0,86 punti percentuali, di cui una quota non riducibile riservata allo Stato pari allo 0,76 per cento, con un range di aliquota da 0,76% a 1,06%;
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per i terreni agricoli fissata in 0,76 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06%;
- f) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per le aree edificabili e gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti fissata in 0,86 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06%;

EVIDENZIATO che, a norma del comma 779 dell'art. 1 della L. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della L. 388/2000, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

EVIDENZIATO inoltre che, a norma del comma 767 dell'art. 1 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento di cui al comma 757 della predetta L. 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO che il Regolamento Comunale per la disciplina della NUOVA IMU, approvato in data odierna dal Consiglio Comunale, prevede l'agevolazione di un 0,1 punto percentuale dell'aliquota per gli immobili dati in locazione a un soggetto che utilizza come abitazione principale, non a canone concordato;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2024 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote approvate per l'anno 2025 anche per l'anno 2026:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	0,6%
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 <i>nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.</i>	esenti
Terreni agricoli	esenti
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D Di cui per quota Statale 0,76% Di cui per quota Comunale 0,3%	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	0,96%
Aliquota immobili merce	esente
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	esenti

DATO ATTO che l'art. 1 della L. 160/2019 prevede:

- al comma 783 che, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della L. 232/2016, come modificata dal comma 851 dell'art. della L. 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della L. 208/2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale come definiti in attuazione del D.L. 201/2011;
- al comma 762 che, e in deroga all'art. 52 del D.L. 446/1997, il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, o in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- al comma 765 che, il versamento del tributo deve essere effettuato esclusivamente tramite F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni del di cui all'art. 17 del citato D. Lgs

241/1997, nonché attraverso la Piattaforma PagoPA, secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della L. 160/2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17.06.2020;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Giudici geom. Francesca, Salvini Aldo e Manzoni Ivan) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241;
2. Di confermare, per **l'anno di imposta 2026**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione della NUOVA IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	0,6%
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 <i>nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.</i>	esenti
Terreni agricoli	esenti
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D Di cui per quota Statale 0,76% Di cui per quota Comunale 0,3%	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	0,96%
Aliquota immobili merce	esenti
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	esenti

3. DI STABILIRE che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, A/1, A/8, A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. DI DISPORRE la trasmissione per via telematica della presente deliberazione e del prospetto affinché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge;
5. DI DARE ATTO che il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato tramite: Modello F24, o apposito bollettino postale, nonché tramite Piattaforma PagoPA, secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della L. 160/2019 alle seguenti scadenze:
 - entro il 16 giugno 2026, dovrà essere effettuato il versamento della prima rata, pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - entro il 16 dicembre 2026, dovrà essere effettuato il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;
 - oppure in UNICA SOLUZIONE annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Giudici geom. Francesca, Salvini Aldo e Manzoni Ivan) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere ai sensi degli artt. 49- comma 1°- e 147/bis – 1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla deliberazione seguente:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2026

Il sottoscritto Andrea Geom. Locatelli nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopraindicata.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Locatelli

Parere ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. 267/2000 sulla deliberazione seguente:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2026

La sottoscritta Dott.ssa Tassi Roberta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria della deliberazione sopraindicata.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Tassi Roberta

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Sig. LOCATELLI ANDREA F.TO Dott.ssa PRIOLI CAMILLA

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 , primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa PRIOLI CAMILLA

Addì, 03/02/2026

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile dalla sua adozione all'esito di distinta separata votazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa PRIOLI CAMILLA

Addì, 03/02/2026

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa PRIOLI CAMILLA

Addì , 03/02/2026

Prospetto aliquote IMU - Comune di CAMERATA CORNELLO

ID Prospetto 18229 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 20/1/2026 alle 10:49:39